

TRIBUNALE DI FROSINONE

PRESIDENZA

Prot. n. 764 20

Fresinone, lì 11 marzo 2020

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Fresinone

e p.c. Ai Sig. Magistrati professionali e onorari Tribunale di Fresinone Sede

OGGETTO: Sospensione dei termini processuali ai sensi dell'art. 1, comma 2, decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11.

Riscontro la Sua richiesta diretta a conoscere l'orientamento del Tribunale di Fresinone in ordine ai problemi di interpretazione posti dalla norma in oggetto, secondo la quale «A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo».

La norma, effettivamente, pone alcuni dubbi interpretativi.

Il primo attiene all'applicabilità della sospensione solamente ai procedimenti effettivamente rinviati in esecuzione di quanto stabilito dal comma 1 dello stesso art. 1 ovvero a tutti i procedimenti che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. Il (8 marzo 2020), fossero MEDG. Tribendedti Filosan One Tribuna 163/2,020 000007,64 which a quelli fissati in udienze successive al 22 marzo 2020 ovvero rispetto ai quali non era fissata alcuna udienza (ad esempio, perché, alla data dell'8 marzo 2020, erano trattenuti a riserva o in decisione).



Al riguardo si ritiene che, nonostante l'indicazione in senso diverso ricavabile dal comunicato emesso dal Ministero della giustizia nel pomeriggio dell'8 marzo 2020, la lettera della norma deponga chiaramente nel secondo, dei due sensi sopra specificati. Infatti, se il legislatore avesse inteso restringere il campo di applicazione della sospensione dei termini ai soli procedimenti effettivamente rinviati, avrebbe utilizzato la diversa espressione che si ritrova nel successivo comma 3 che, ad altri fini, fa riferimento invece ai «procedimenti nei quali le udienze sono rinviate a norma del comma 1»: è estremamente significativo (per non dire decisivo) l'utilizzo di due espressioni diverse per delimitare il campo di applicazione di due precetti contenuti nel medesimo articolo e che si succedono senza soluzione di continuità, circostanza che si spiega solamente ritenendo che i due precetti si applicano a categorie di fattispecie tra loro diverse. Tale conclusione è ulteriormente confortata dal fatto che il comma 2 in oggetto ribadisce espressamente che, in relazione all'effetto sospensivo, restano «ferme le eccezioni richiamate» nel comma 1: anche qui, precisazione del tutto superflua se la prima parte della norma (quella che dispone T effetto sospensivo dei termini) si applicasse solamente ai procedimenti rinviati. Infine, anche la ratio della norma che è quella di introdurre un periodo di generale sospensione dell'attività giudiziaria che possa consentire, a tutti i soggetti a vario titolo coinvolti (capi degli uffici giudiziari, autorità sanitaria regionale, Consiglio dell'ordine degli avvocati), di individuare le misure di cui al successivo art. 2 dello stesso decreto-legge.

Un secondo motivo di incertezza è ipotizzabile con riferimento agli atti di impugnazione (intesi in senso lato: appelli, ricorsi per cassazione, opposizioni a decreto ingiuntivo, reclamo di provvedimento cautelare, opposizione a decreto *ex* art. 28 1. n. 300/1970, ecc.) di provvedimenti giudiziali suscettibili di concludere definitivamente la controversia.

È ovvio che si tratta di questione la cui soluzione è largamente condizionata dall'orientamento che assumeranno le Corti superiori (d'Appello e di Cassazione) chiamate a decidere sulla tempestività della maggior parte di codesti atti. Pertanto, fermo restando l'impegno del Tribunale di Frosinone a pervenire ad una soluzione unanime sulle fattispecie di propria competenza (reclami cautelari, opposizioni a decreti ingiuntivi, ecc.) e a segnalare agli Uffici legislativi competenti l'opportunità di inserire, in sede di conversione in legge, una norma di interpretazione autentica almeno su questa specifica questione, sembrerebbe evidente la convenienza per i difensori di adottare prassi che scongiurino l'effetto decadenziale anche nell'ipotesi maggiormente sfavorevole, vale a dire quella secondo la quale la sospensione *ex* art. 1, comma 2, d.l. n. 11/2020 non si applica ai termini stabiliti per gli atti in questione che, dunque, andranno compiuti entro la data di scadenza che risulta considerando il termine come non sospeso.

Altro dubbio interpretativo riguarda l'applicabilità della sospensione ai termini che si calcolano a ritroso.

La lettera della norma non sembra consentire eccezioni di sorta con riferimento alla natura del termine di volta in volta interessato. Resta però il fatto che, con riferimento ai termini a ritroso, la sospensione degli stessi comporta la conseguenza (evidentemente contrastante con la *ratio* dell'intervento legislativo) dell'abbreviazione del periodo di cui altrimenti la parte avrebbe goduto per il compimento dell'atto e, in qualche caso, addirittura la retrodatazione della scadenza ad un giorno precedente a quello di entrata in vigore del d.l. n. 11. Si faccia il caso di un'udienza di comparizione fissata dopo il 22 marzo 2020 (es.: 5 aprile) rispetto alla quale la parte deve costituirsi almeno 20 giorni prima (scadenza 16 marzo); se si ritiene che questo termine sia sospeso dal 9 al 22 marzo, la conseguenza, in applicazione dei principi generali, sarebbe che la sua scadenza retroagirebbe al 2 marzo, vale a dire a data antecedente all'entrata in vigore del d.l. n. 11/2020.

L'inaccettabilità degli effetti di una simile conseguenza (parte che improvvisamente si vede preclusa la possibilità di compiere un atto processuale per l'inserimento nell'ordinamento di una retrodatazione del termine inizialmente concessogli a giorno antecedente alla pubblicazione della norma che prevede la retrodatazione stessa) rende ipotizzabili solamente due soluzioni: o si ritiene che il comma 2 dell'art. 1 non si applichi ai termini da calcolare a ritroso (con-la conseguenza che, rispetto agli atti per i quali sia previsto un termine del genere, resterebbe confermata la scadenza del termine calcolata senza tener conto della sospensione ex art. 1, comma 2, d.l. n 11/2020) o, opinando diversamente, che la parte abbia diritto alla rimessione in termini per non aver potuto rispettare il termine per fatto ad essa non imputabile.

Lo scrivente non è in condizione di prevedere quale sarà la soluzione che prevarrà presso gli Uffici giudiziari di grado superiore (ben potendo l'eccezione di decadenza dal compimento dell'atto processuale, seppure respinta dal Tribunale di Frosinone, essere coltivata come motivo di impugnazione). Potrebbe allora essere prudente compiere l'atto entro il termine originariamente stabilito (vale a dire, senza considerare che esso sia soggetto alla sospensione di cui qui si sta trattando) e, proprio al fine di agevolare il compimento di tali atti pur nelle difficoltà derivanti dall'attuale situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19, il Tribunale di Frosinone e il Consiglio da Lei presieduto hanno sottoscritto, in data odierna, il Protocollo che consente ai difensori di depositare validamente nei giudizi penali liste testimoniali, nomine, memorie e istanze cautelari utilizzando la posta elettronica certificata.

Il Presidente del Tribunale

Paolo Sordi

Tools -